

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 13 della direttiva 2009/103/CE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, debba essere interpretato nel senso che i procedimenti aventi ad oggetto azioni di regresso intentate ai sensi del diritto nazionale da un assicuratore per un'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli rientrino nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione che vieta limitazioni della responsabilità dell'assicuratore.
2. In caso di risposta alla prima questione nel senso che è applicabile il diritto dell'Unione, se la citata disposizione e l'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali debbano essere interpretati nel senso che la persona fisica che intenti o contro la quale sia intentata una tale azione deve essere considerata un «consumatore» alla luce del principio di effettività e delle esigenze di tutela dei consumatori.

⁽¹⁾ GU 2009, L 263, pag. 11.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Wedding (Germania) il 27 giugno 2023 — Bulgarfrukt — Fruchthandels GmbH / Oranzherii Gimel II EOOD

(Causa C-389/23, Bulgarfrukt)

(2023/C 321/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Wedding

Parti

Ricorrente: Bulgarfrukt — Fruchthandels GmbH

Resistente: Oranzherii Gimel II EOOD

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento (CE) n. 1393/2007⁽¹⁾ nonché il regolamento (CE) n. 1896/2006⁽²⁾ debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che un'ingiunzione di pagamento europea, qualora non sia stata notificata o la notifica non sia stata validamente effettuata al convenuto, debba essere dichiarata nulla dal giudice investito di un ricorso.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se i regolamenti sopra menzionati debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che l'esecuzione forzata dell'ingiunzione di pagamento europea debba essere dichiarata illegittima, qualora l'ingiunzione non sia stata validamente notificata al convenuto.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il regolamento n. 1896/2006 debba essere interpretato nel senso che un convenuto, il quale sia a conoscenza dell'emissione di un'ingiunzione di pagamento europea che tuttavia non gli è stata notificata o la cui notifica non è stata validamente effettuata, non può ancora presentare validamente opposizione a detta ingiunzione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU. 2007, L 324, pag. 79).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1).
